



COMUNE DI VALGUARNERA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 18.02.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA CATTURA, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE	ASSENTE
<i>DRAIA' FRANCESCA</i>	<i>SINDACO</i>	X	
<i>TROVATO ALFONSO</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>GRECO CONCETTA</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>SERRAVALLE VINCENZO</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>RICCOBENE FABIO</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Polizia Municipale All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Finanziario All. n. (3) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilasedici, il giorno *dieci* del mese di *febbraio*, alle ore *18.15*, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Supplente Dott.ssa Silvana Arena

VISTO l' O.R.E.L.

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 46 del 24/06/2015

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Settore Polizia Municipale su direttiva dell'Assessore alle attività produttive (All.n.1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica (allegato n. 2)

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile (allegato n. 3)

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri ai sensi dell'art 12 della LR 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento.


Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1. **Approvare** la proposta formulata dal Responsabile del Settore Polizia Municipale, su direttiva dell'Assessore alle attività produttive, che è parte integrante del presente atto.
2. **Demandare** al Responsabile del Settore Polizia Municipale di compiere gli atti gestionali conseguenti il presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Comunale Supplente
Dott.ssa Silvana Arena**



**L'Assessore Anziano
Alfonso Trovato**



**Il Sindaco
Francesca Draia**





COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia Regionale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Allegato n. (1)

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione in ordine alla gestione della cattura, mantenimento e cura dei cani randagi

Propone il Responsabile della Polizia Municipale su direttiva dell'Assessore Vincenzo Serravalle.-

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la L.R. 3 Luglio 2000 n 15 che istituisce l'anagrafe canina e detta norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo;

Visto l'art.11 della citata legge il quale dispone che i cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati e qualora questi non siano disponibili, possono essere custoditi, su incarico dei comuni o singoli associati, dalle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale per la protezione degli animali, che gestiscono rifugi, privati per cani;

Visto l'art. 4 della su menzionata legge con il quale viene demandato al Presidente della Regione il compito di emanare entro 120 giorni il Regolamento di esecuzione della legge medesima;

Visto il D.P.R.S. 12 Gennaio 2007 n.7 con il quale viene emanato il regolamento esecutivo sopra annunciato, confermando all'art. 2 che i comuni, qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici, possono incaricare della custodia dei cani catturati ad enti privati di cui all'Albo Regionale sez. A e B;

Visto che il Comune in base alla Legge 281/1991 promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento ed il loro abbandono;

Vista la Legge Regionale 15/2000 che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali da affezione;

Dato atto che la ditta Rifugio MIMIAMI di Caltanissetta e il centro Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto, ad oggi hanno svolto il servizio di cattura, mantenimento e cura dei randagi catturati sul territorio comunale;

Ritenuto necessario adottare uno schema di convenzione con i citati enti privati, in conformità allo schema tipo allegato alla presente proposta, che possa garantire una parità di trattamento tra i soggetti che gestiscono la cattura e il ricovero di cani randagi, e che sia aggiornata in base alle nuove normative vigenti in materia;

Dato atto che la spesa relativa sarà imputata, nel redigendo Bilancio 2016 alla missione 9 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 2 15 11;

Tenuto conto che viene dato mandato al responsabile del servizio di sottoscrivere le convenzioni con le ditte che gestiscono il servizio;

Tenuto conto che la convenzione approvata con il presente atto avrà validità fino a che verrà modificata con apposito atto di giunta comunale;

Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;


Visto il T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto procede

PROPONE

1. Approvare lo schema di convenzione in ordine alla gestione della cattura, mantenimento e cura dei cani randagi, allegato alla presente deliberazione facendone parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al responsabile del settore di sottoscrivere la presente con i soggetti gestori del servizio;
3. Dichiarare la presente, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva.



Il Responsabile della Polizia Municipale
(Dr. Francesco Villareale)



A.L.A.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

CONVENZIONE

Tra il Comune di Valguarnera Caropepe e la ditta _____ per il ricovero, custodia, e mantenimento in vita dei cani randagi già catturati nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe.

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____ presso la Sede del Comune di Valguarnera Caropepe, con la presente scrittura privata autenticata, redatta in 3 copie originali di cui una per la registrazione, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

il Comune di Valguarnera Caropepe con sede in Piazza della Repubblica 50, CF00046840864 rappresentato dal _____ che agisce in qualità di Responsabile del Settore Vigilanza

E

la ditta _____, con sede in _____ via _____, CF/PI _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____ residente in _____ Via _____ C.F. _____ con sede legale in _____ via _____.

Premesso che:

- è obbligo dei Comuni assicurare l'accalappiamento, la custodia ed il mantenimento in vita dei cani randagi in osservanza delle norme sul randagismo di cui alla L. 281/91 ed L.R. 15/2000;
- con delibera della G.C. n. 34 del 17.02.2016 è stato approvato lo schema della convenzione da stipulare con le ditte incaricate del servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani randagi;
- si rende necessario e urgente operare, al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune e la ditta sopra generalizzata;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'accalappiamento, il mantenimento e la custodia dei canirandagi accalappiati nel territorio di questo Comune, così come previsto dall'art.15 della L.R. 3 luglio 2000 n. 15 riguardante la protezione degli animali.

La ditta _____ abilitata al servizio di cui trattasi, giusta autorizzazione n. _____ del _____, si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 14 della predetta Legge Regionale.

Art. 2

Costo del servizio

Il costo della cattura dei randagi è stabilita in € 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA per chiamata. Resta inteso che in caso di più chiamate nell'arco delle 24h (ventiquattrore) sarà riconosciuto soltanto l'importo di € 50,00 oltre IVA equivalente ad una chiamata.

Il costo della custodia e mantenimento giornaliero per cane (diaria) è stabilito in euro 2,32 oltre IVA.

Art. 3

Durata della Convenzione

La durata della presente convenzione è stabilita in mesi _____ decorrenti dal _____ al _____, nel corso dei quali la ditta si obbliga ad eseguire il servizio di mantenimento e cura dei cani catturati sul territorio valguarnerese.

Non è ammessa proroga tacita.

Art. 4

Obblighi della ditta

La ditta si obbliga a svolgere le seguenti attività:

- a) provvedere al pronto ed efficace accalappiamento degli animali randagi;
- b) provvedere alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali ed avvertirli tramite comunicazione scritta del ritrovamento dell'animale;
- c) comunicare al servizio veterinario dell'ASP che gestisce l'anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il rifiuto, senza valido motivo, di riprendere il cane da parte del proprietario,
- d) fornire al servizio veterinario dell'ASP che gestisce l'anagrafe canina, i dati inerenti il codice e collaborare con la stessa per i procedimenti di identificazione e di ricerca dei rispettivi proprietari, e la raccolta delle informazioni utili per gli aggiornamenti dell'anagrafe informatizzata;
- e) garantire la corretta gestione della struttura e del servizio di custodia diurna e notturna;
- f) garantire le condizioni di igiene della struttura provvedendo alla pulizia di tutti i box, cucce e spazi esterni nonché la disinfestazione dei luoghi;
- g) garantire la preparazione e la distribuzione quotidiana dei pasti (cibo e acqua) nonché lo svezzamento di eventuali cuccioli secondo le loro diverse esigenze;
- h) garantire la somministrazione di farmaci, vaccini, ecc.;

- i) garantire le condizioni di contenimento di cani aggressivi verso gli altri cani nel rispetto delle condizioni di benessere degli animali;
- j) comunicare all'ASP territoriale l'eventuale insorgenza di malattie trasmissibili dei cani ospiti;
- k) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal veterinario ivi compreso l'aggiornamento degli appositi registri cartacei e informatizzati di carico e scarico degli animali da cui risulti sesso, microchip, data di entrata, provenienza ed interventi sanitari e di profilassi;
- l) comunicare mensilmente al Comune il numero di cani detenuti in convenzione, preventivamente autorizzati dal Comune, con eventuali decessi e nuove catture o adozioni;
- m) adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati concordati con l'ente comunale, per l'accesso al pubblico, alle associazioni animaliste e di protezione animale iscritte all'albo regionale per il riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione, offrendo ai visitatori adeguata assistenza e fornendo agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione.

Il Comune si riserva la facoltà di rescindere in qualsiasi momento il rapporto di convenzione qualora venissero a mancare i presupposti della stessa o dovessero decadere i requisiti igienico-sanitari degli ambienti di custodia.

Art. 5

Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato in rate trimestrali posticipate a seguito di presentazione di regolare fattura, nei modi e termini di legge, corredata della documentazione richiesta, nonché da attestazione di regolarità del servizio svolto, acquisizione del DURC (documento unico regolarità contributiva) e attestazione ex art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 circa la tracciabilità dei flussi finanziari derivati dalla sottoscrizione della convenzione.

Art. 6

Obblighi della ditta - Verifica del servizio - Recesso dalla convenzione

La ditta ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:

- la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- la certificazione relativa al possesso del requisito speciale tecnico professionale, di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006 ed in particolare:
 - a) decreto di iscrizione all'albo regionale nella sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;

b) elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante possesso dei requisiti richiesti;

- certificazione DURC in corso di validità;
- copie dei contratti di lavoro per categoria;
- copie delle polizze assicurative per il personale impiegato, per gli animali ospitati;

La ditta si impegna a:

- a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- b) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- c) Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale incaricato, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è la ditta affidataria del servizio, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 7

Protocollo di Legalità

Il legale rappresentante dell'Ente gestore si impegna a sottoscrivere in uno alla presente convenzione, il protocollo di Legalità stipulato in data 28.11.2012 tra il Prefetto della provincia di Enna e il Sindaco di questo Comune, dichiarando il proprio impegno, per come riportato dallo stesso protocollo, a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione all'A.C. ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'Ente gestore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o affidamento di forniture o servizi a date ditte, danneggiamenti, furti di beni personali o della struttura residenziale.

Art. 8

Dichiarazione sui rischi interferenze di cui al decreto legislativo n.81 del 09/04/2008

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso il locale della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

Art. 9

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registrazione della presente convenzione sono a carico della ditta affidataria del servizio.

Art 10

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle normativa vigente in materia.

Art. 11

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Enna. E' espressamente escluso l'arbitrato.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Ditta

Per il Comune




**COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia Regionale di Enna)**

ALLEGATO N. (2) OGGETTO: "Approvazione schema di convenzione in ordine alla gestione della cattura, mantenimento e cura dei cani randagi"

RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 14/02/2016



Il Responsabile del Settore
(dott. Francesco Villareale)




COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia Regionale di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ALLEGATO N.(3) OGGETTO: "Approvazione schema di convenzione in ordine alla gestione della cattura, mantenimento e cura dei cani randagi"

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 17/02/2016



Il Responsabile del Settore
(dott. Calogero Gentonze)



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia Regionale di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 34 del 18/2/16, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 18/2/16 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE